Deloitte.
Legal

Data Protection | Breaking news

Whistleblowing: tra disciplina di settore e normativa in materia di protezione dei dati personali

Giugno 2022

Whistleblowing: tra disciplina di settore e normativa in materia di protezione dei dati personali

Il framework di riferimento

L'istituto del whistleblowing – di derivazione anglosassone – è volto a permettere che ogni persona possa **segnalare circostanze o situazioni sospette di costituire condotte illecite** in un'organizzazione, senza subire ripercussioni, mediante **misure atte a proteggere la divulgazione dell'identità del segnalante**, al fine di prevenire eventuali atti discriminatori o ritorsivi nei confronti dello stesso.

- Si è cominciato a legiferare sul whistleblowing in Italia con la **Legge n. 190 del 2012**, nel quadro delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
- Con il **D. Lgs. 179 del 2017** è stata rafforzata la tutela da parte dell'ordinamento per i lavoratori dipendenti che effettuano segnalazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- Da ultimo, sul tema è stata introdotta la **Direttiva n. 1937 del 2019** riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"; tale Direttiva attende ancora l'atto di recepimento in Italia.
- Inoltre, vi sono norme riguardanti settori specifici, quali il **settore assicurativo** e degli **intermediari finanziari**.
- Con delibera n. 496 del 9 giugno 2021 **l'Autorità Nazionale Anticorruzione** ha approvato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
- Infine, **l'EDPS (European Data Protection Supervisor)** ha emanato le «Guidelines on processing personal information within a whistleblowing procedure».

Coordinamento con la disciplina privacy

Gli interventi recenti del Garante

Sul tema del whistleblowing è intervenuta in diverse occasioni l'**Autorità Garante** italiana per la protezione dei dati personali. In particolare, si richiama:

- il **parere** del Garante sullo schema di «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001» (cfr. provv. 4 dicembre 2019, 215).
- **alcuni provvedimenti sanzionatori**: es. Sanzione nei confronti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. (provv. 10 giugno 2021, n. 235); Sanzione nei confronti di aiComply S.r.l. (provv. 10 giugno 2021); Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di Università degli studi di Roma "La Sapienza" (23 gennaio 2020).

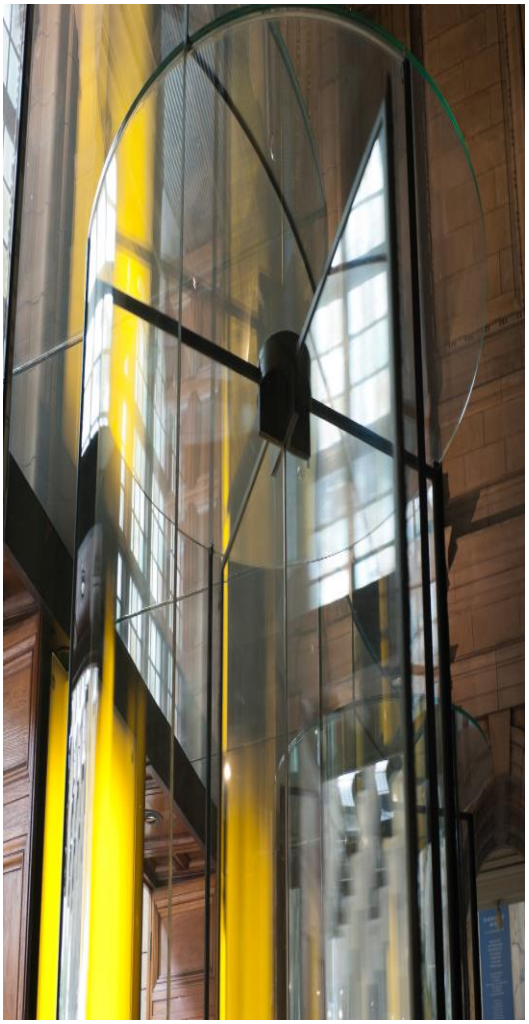

Recentemente l'Autorità Garante è intervenuta **sanzionando un'azienda ospedaliera e la società informatica che forniva ad essa un software SaaS di whistleblowing** (cfr. Sanzione nei confronti di Azienda ospedaliera di Perugia, nonché nei confronti di ISWEB s.p.a del 7 aprile 2022).

Gli obblighi del titolare

I recenti provvedimenti del Garante costituiscono spunto per richiamare e ricostruire i **principali punti d'attenzione in ambito privacy collegati al whistleblowing.**

- **Valutazione d'impatto**: in ragione della particolare delicatezza delle informazioni trattate, della «vulnerabilità» degli interessati nonché degli elevati rischi – in termini di possibili effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, per il segnalante (la cui identità è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore) – il **trattamento di dati in questione deve considerarsi ad alto rischio** ed è quindi necessario lo svolgimento di una valutazione d'impatto preventiva al trattamento.
- **Registro dei trattamenti**: occorre indicare nel registro dei trattamenti la finalità di acquisizione e gestione di segnalazioni di condotte illecite.
- **Procedure e policy**: l'adozione di procedure inerenti la gestione delle segnalazioni e la protezione dei dati personali nei trattamenti è fondamentale per la legittimità del trattamento in questione, nel rispetto del principio di accountability, anche ai sensi degli articoli 5 e 24 del GDPR.
- **Misure di sicurezza adeguate:** necessarie per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. In particolare, occorre prevedere l'utilizzo di misure di sicurezza avanzate, tra cui anche:
  - il **protocollo https**;
  - **strumenti di crittografia** (specie per il trasporto e la conservazione dei dati del segnalante), per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
  - **accessi individuali e nominali**;
  - **procedure d'autenticazione forti** e **meccanismi di blocco automatico dell'utenza**, in caso di ripetuti tentativi di autenticazione falliti;
  - **limitazione dei soggetti aventi accesso alle informazioni**, anche mediante una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico.

- **Trasparenza rafforzata**: in materia di whistleblowing occorre porre particolare attenzione alla completezza delle informazioni in relazione a ciascun trattamento, fornendo informative chiare e complete agli interessati.
- **Tutela della riservatezza del segnalante**: occorre evitare che le misure di sicurezza diventino 'un boomerang' nell'identificazione del whistleblower (come potrebbe accadere, ad esempio, tramite il tracciamento di log identificativi). A tutela della riservatezza del segnalante in particolare è prevista:
    - la **sottrazione della segnalazione e della documentazione annessa al diritto di accesso** agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (operata dal co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) **e all'accesso civico generalizzato** di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.
    - **Limitazione ai diritti dell'interessato**: ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, i diritti di cui al GDPR non possono essere esercitati qualora possa derivarne un **pregiudizio effettivo e concreto** alla riservatezza dell'identità del segnalante (whistleblower).

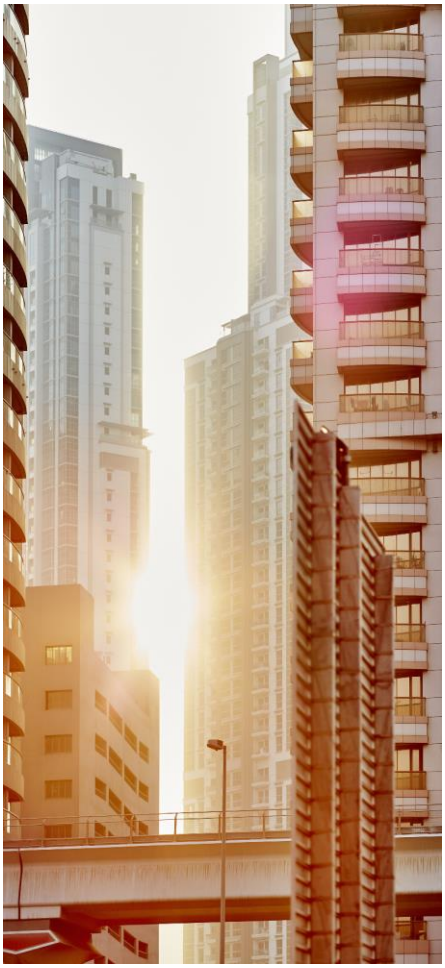

Il responsabile del trattamento

Dai recenti provvedimenti del Garante in materia risulta anche una **particolare attenzione per il responsabile** (come ad esempio il fornitore della piattaforma whistleblowing), al quale non possono essere delegate importanti attività di trattamento in assenza dei necessari presupposti. In concreto il titolare dovrà tra l'altro anche valutare previamente l'idoneità in ottica privacy del responsabile, delle misure di sicurezza da implementare, svolgere eventualmente audit, ecc.

Experience the future of law, today

Today, you need smart lawyers who bring even more to the table than legal advice and memorandums. You need to work better, faster and with lower total cost. That takes someone who knows your business and your industry, yet thinks and works in new ways. A steady hand at the center of the transformation all around us. An expert in law, commerce and technology, who is able to serve you globally.

To make an impact that matters, you need an accomplished confidante who is both pragmatic and pioneering.

Deloitte Legal invites you to experience the future of law, today. Meet current obligations more effectively while anticipating future opportunities.

Automate complicated and time-consuming legal activities. Benefit from a commercial mindset that integrates legal, business and industry expertise. Draw upon our experience with business operating model transformation.

As you lead your enterprise through unprecedented complexity and change, we'll work with you not just for you. Working together, you're empowered to make confident decisions, guide your business and take advantage of possibilities.

Experience the future of law, today.

Key contacts Data Protection Team

Ida Palombella
Partner
ipalombella@deloitte.it

Pietro Boccaccini
Director
pboccaccini@deloitte.it

Simone Prelati | Federico Vota | Alessandro Amoroso
Camilla Torresan | Lidia Letterelli | Benedetta Antonelli

Deloitte.
Legal